

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L'INCENTIVO ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI SISTEMI DI RECUPERO DELL'ACQUA PIOVANA

IL MUNICIPIO

Richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale,
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale,
- l'art. 115 cpv. 6 e l'art. 127 del Regolamento comunale

ordina

1. Scopo

La presente ordinanza intende favorire - in caso di nuove costruzioni abitative, artigianali/industriali o per interventi di ristrutturazione - l'adozione di sistemi di recupero dell'acqua piovana.

2. Campo di applicazione

La presente ordinanza si applica ai sistemi di recupero dell'acqua piovana di nuova installazione o in sostituzione degli esistenti delle economie domestiche, industrie o artigiani con sede nella Città di Mendrisio.

La Città cercherà di promuovere la realizzazione di questi impianti nei casi ove si ipotizza un elevato consumo d'acqua, in particolare nel caso di nuove costruzioni o di importanti interventi di ristrutturazione.

3. Sussidiamento

La Città di Mendrisio riconosce un sussidio del 25% dei costi di investimento necessari alla realizzazione di sistemi di recupero dell'acqua piovana, ritenuto un contributo massimo per caso di:

- Fr. 100.-- per bidoni di recupero acqua piovana con sistema anti zanzara per le economie domestiche, orti pubblici o privati e simili;
- Fr. 1000.-- per impianti di recupero acqua piovana per le economie domestiche (abitazioni mono e bifamiliari);
- Fr. 3000.-- per impianti di recupero acqua piovana di maggiori dimensioni ad uso artigianale o industriale o per abitazioni plurifamiliari.

4. Beneficiari

Coloro che realizzano nuovi sistemi di recupero dell'acqua piovana sul territorio della Città di Mendrisio e che inoltrano richiesta conformemente al punto 3 della presente ordinanza. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere elencati i seguenti scopi per il recupero di acqua piovana:

- ad uso delle economie domestiche come ad esempio per l'irrigazione di giardini, il risciacquo dei WC, il bucato, gli orti;
- ad uso artigianale o industriale come ad esempio per l'alimentazione degli autolavaggi e degli impianti di refrigerazione, per la pulizia delle stalle e per processi industriali.

In ogni caso gli impianti in oggetto dovranno essere strutturati in modo da escludere qualsiasi problema di ordine sanitario (es. proliferazione zanzare).



5. Richiesta di sussidio

Le richieste devono essere inoltrate al Municipio prima dell'esecuzione dei lavori. Alle stesse deve essere allegata una descrizione dettagliata dell'impianto e dei relativi costi, la capienza del serbatoio di riserva e lo scopo d'uso dell'acqua piovana recuperata.

6. Organo decisionale

Il Dicastero Ambiente è competente a decidere sul versamento del contributo, nel quadro del budget disponibile.

7. Controlli

Il Municipio, tramite il suo servizio tecnico e informando le AIM, verifica sul posto le attrezzature, l'impianto di recupero dell'acqua piovana e il loro funzionamento. Il Municipio può avvalersi della collaborazione dei competenti uffici cantonali, in modo particolare della SPAAS e dell'ufficio acquedotti, per i casi più elaborati. Il Municipio verifica il costo sulla base dei giustificativi di pagamento forniti dal richiedente.

8. Modalità di versamento del sussidio

Dopo le verifiche tecniche e finanziarie di cui al punto 7, ritenute ossequiate tutte le condizioni della presente ordinanza, il Municipio provvede al versamento del sussidio calcolato secondo il punto 3.

9. Casi particolari

Eventuali eccezioni non contemplate dalla presente ordinanza verranno decise di volta in volta dal Municipio.

10. Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 novembre 2012.

11. Pubblicazione

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo di 15 giorni a partire dal 19 ottobre 2012.

12. Ricorso

È data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione ai sensi degli art. 208 e segg. LOC.

